



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

SCHEDA N. 1

I POTESI DI RIFORMA DEL VINCOLO SPORTIVO

Norme da modificare: Regolamento organico.

Tempi previsti: Approvazione del Consiglio Federale entro dicembre 2014, entrate in vigore 1 luglio 2015.

Obiettivo: Adeguare il Regolamento Organico a quanto previsto dallo Statuto vigente (durata massima del vincolo 4 anni). Favorire la mobilità degli atleti italiani. Contrastare l'abbandono precoce della disciplina.

Fermo restando che per gli atleti stranieri il vincolo è sempre annuale e rinnovabile solo a seguito di stipula di contratto scritto, per gli atleti italiani si propone:

- vincolo di durata annuale fino a 12 anni compiuti
- vincolo di durata quadriennale 12-16 anni (1' svincolo)
- vincolo di durata quadriennale 16-20 anni (2' svincolo)
- dopo il compimento del 20' anno di età il vincolo tra società e atleta è determinato da contratti sottoscritti tra le parti e, in mancanza di contratto, è annuale.

All'età di 16 e 20 anni lo svincolo è automatico per tutti, fermo restando l'obbligo di corrispondere alla società il premio di addestramento e formazione tecnica. Il tesseramento deve essere rinnovato con firma dell'atleta (o del genitore in caso di minori).

Per il premio di addestramento al 1' svincolo occorre prevedere:

- una quota fissa significativa
- una quota variabile in funzione di titoli nazionali giovanili vinti
- una quota variabile in funzione di convocazioni in nazionale a competizioni europee e mondiali
- una quota variabile in funzione di titoli conseguiti con le nazionali a competizioni europee e mondiali

NOTA: la necessità di prevedere uno svincolo a 16 anni deriva principalmente dall'obbligo di rispettare lo statuto che parla di 4 anni di durata massima del vincolo. Una quota fissa elevata scoraggerà gli svincoli in questa fase (per non mettere in crisi l'attività giovanile della società titolare del tesseramento).

Per il premio di addestramento al 2' svincolo occorre prevedere:

- una quota fissa bassa
- una quota variabile in funzione di titoli nazionali senior o giovanili vinti
- una quota variabile in funzione di convocazioni in nazionali a competizioni europee e mondiali
- una quota variabile in funzione di titoli conseguiti con le nazionali a competizioni europee e mondiali

NOTA: nello svincolo a 20 anni il valore di base deve essere piuttosto basso per favorire la mobilità, garantendo un valore significativo del premio di addestramento solo per quegli atleti che abbiano dimostrato valore. Per questo la parte preponderante del premio deve essere data dalle convocazioni e dalle vittorie in nazionale (frutto di una selezione dei tecnici FIHP) più che dalla quota fissa e dalle vittorie nel club che possono essere casuali (si pensi a un



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

portiere di riserva che vince un titolo U20 senza giocare nemmeno un minuto).

All'età del 1' e del 2' svincolo l'atleta può tesserarsi per altra società previo pagamento del relativo premio di addestramento.

Il rinnovo del vincolo con la propria società a 16 anni estingue il valore del premio di addestramento del 1' svincolo

Il rinnovo del vincolo con la propria società a 20 anni tramite contratto scritto estingue ogni premio di addestramento.

Una società può rinunciare in ogni momento al premio di addestramento (nulla a pretendere).

In caso di inattività di un atleta dopo il 20' anno, il premio di addestramento si dimezza dopo il primo anno completo di inattività e si annulla dopo il secondo anno completo di inattività.

Occorre dare vita a una apposita commissione che:

- valuti e stabilisca i valori dei premi di addestramento
- stabilisca le norme e le modalità da adottare per gli svincoli automatici
- dirimi eventuali controversie tra atleti e società



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

SCHEDA N. 2

PRESTITO MIRATO

Norme da modificare: Norme per l'attività, norme per il tesseramento.

Tempi previsti: Approvazione del Consiglio Federale entro giugno 2014, entrate in vigore 1 luglio 2014.

Obiettivo: favorire una maggiore attività degli atleti (in particolare dei più giovani) e la costituzione di un maggior numero di squadre.

Il prestito mirato prevede che un atleta di categoria giovanile agonistica (under 13, under 15, under 17 o under 20), nel rispetto delle fasce d'età degli stessi campionati, può:

- giocare con la società di prestito uno o più campionati di categoria giovanile e con la società di appartenenza i campionati senior ed eventualmente altri campionati giovanili di categoria diversa da quello di prestito;
- giocare con la società di prestito uno o più campionati senior e con la propria società i campionati di categoria giovanile o campionati senior diversi da quelli disputati con la società di prestito;

Il prestito mirato termina automaticamente al termine della stagione sportiva (30 giugno).

Limitazioni: in una stessa squadra non possono esserci più di tre atleti acquisiti con la formula del prestito mirato.



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

SCHEDA N. 3

CEDIBILITA' DEL TITOLO SPORTIVO

Norme da modificare: Regolamento Organico.

Tempi previsti: Approvazione del Consiglio Federale entro dicembre 2014, entrate in vigore 1 luglio 2015.

Obiettivo: Razionalizzare le procedure di fusione/trasferimento societario. Valorizzare il patrimonio immateriale dei club. Limitare il ricorso a ripescaggi e favorire la partecipazione ai campionati di A1 e A2 di società motivate e strutturate.

Tra il 5 e il 10 luglio di ogni anno è possibile richiedere alla Commissione Campionati (appositamente costituita in modo paritetico tra FIHP e LNH) la cessione del diritto sportivo a partecipare al campionato nazionale di serie A1 e serie A2.

La Commissione decide secondo i criteri adottati dal CdA della Lega Nazionale Hockey e dal Consiglio Federale entro il 30 marzo di ogni anno.

La Commissione decide entro 4 giorni dalla presentazione della domanda. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Ipotesi di criteri

- La società che cede e la società che acquisisce il diritto devono essere entrambe affiliate per la stagione successiva
- Né la società che cede né quella che acquisisce devono aver eseguito operazioni analoghe (di acquisizione o cessione di diritto) nelle tre stagioni precedenti
- Né la società che cede né quella che acquisisce devono avere rinunciato a diritti partecipativi a campionati senior nelle tre stagioni precedenti
- La società che acquisisce non deve avere sede e non deve avere l'impianto di gara in un comune dove esista già una società che abbia partecipato ai campionati di serie A1 o A2 almeno una volta nelle tre stagioni precedenti.
- La società che acquisisce non deve essere stata sanzionata per mancata attività giovanile nelle tre stagioni precedenti
- La società che acquisisce deve essere affiliata e deve avere svolto attività agonistica in modo continuativo nelle ultime tre stagioni

La cessione del titolo sportivo non comporta la cessione degli atleti tesserati per la società che cede il titolo.



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

SCHEDA N. 4

VARIAZIONE ALLE NORME SU FUSIONI E CAMBI DI SEDE

Norme da modificare: Regolamento Organico.

Tempi previsti: Approvazione del Consiglio Federale entro dicembre 2014, entrate in vigore 1 luglio 2015.

Obiettivo: Razionalizzare le procedure di fusione/trasferimento societario. Tutelare gli atleti rispetto a modifiche societarie che li riguardano.

Occorre introdurre il principio generale che un atleta non può cambiare società (cioè veder modificato il codice di affiliazione della società per cui è tesserato) senza il suo esplicito consenso (rinnovo del tesseramento).

Nelle operazioni di fusione per incorporazione, tutti gli atleti della società incorporata sono automaticamente svincolati e liberi di sottoscrivere un nuovo tesseramento, senza pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica.

Nei casi di trasferimento contemporaneo della sede sociale di un club e della sua sede di gara oltre i 25 km dalla sede originaria, la migrazione del titolo sportivo e la validità dei tesseramenti deve essere convalidata da apposito provvedimento del Consiglio Federale.



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

SCHEDA N. 5

ACCORDO DI PARTENARIATO – SERIE B

Norme da modificare: Norme per l'attività.

Tempi previsti: Approvazione del Consiglio Federale entro giugno 2014, entrate in vigore 1 luglio 2014.

Obiettivo: Favorire il processo di spin off e l'approdo dell'hockey in nuove città o in città da cui l'hockey è scomparso da tempo.

Una società di serie A1 può assolvere all'obbligo della partecipazione al campionato di serie B anche avvalendosi della collaborazione di una seconda società (partenariato) se sono verificate le seguenti condizioni:

- la seconda società è affiliata alla FIHP da non più di tre stagioni
- la seconda società si trova nella stessa regione della società di serie A1
- la seconda società non ha mai partecipato a campionati senior
- la seconda società ha sede e gioca in un comune in cui non operano altre società partecipanti ai campionati senior da almeno cinque anni.

Il Consiglio Federale può, su richiesta motivata, derogare alle prime due condizioni.

Il partenariato tra la società di serie A1 e la seconda società deve risultare da un accordo stipulato tra i due club secondo il modello predisposto dalla FIHP. Il rapporto che si instaura tra la squadra di serie A1 della prima società e la squadra di serie B della seconda società è lo stesso che c'è tra la squadra di serie A1 e la squadra di serie B obbligatoria all'interno dello stesso club, compresa la possibilità degli atleti under 23 di giocare indifferentemente in entrambe le squadre.

Gli atleti di categoria giovanile (under 13, under 15, under 17, under 20) possono giocare soltanto nelle squadre giovanili della società di appartenenza (esclusi i casi regolamentati dal prestito mirato). Il ritiro dal campionato della squadra di serie B comporta gli effetti previsti dalle norme sulla squadra di serie A1.

Il partenariato può protrarsi per non più di cinque stagioni consecutive.

La seconda società è esonerata dagli obblighi relativi all'attività giovanile per le prime tre stagioni, salvo il caso in cui non sciogla il sodalizio con la società di serie A1.

Il partenariato può applicarsi anche alle società di serie A2 che decidono di iscrivere una squadra al campionato di serie B.



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

SCHEDA N. 6

ACCORDO DI PARTENARIATO – SETTORE GIOVANILE

Norme da modificare: Norme per l'attività.

Tempi previsti: Approvazione del Consiglio Federale entro giugno 2014, entrate in vigore 1 luglio 2014.

Obiettivo: Favorire il processo di spin off e l'approdo dell'hockey in nuove città o in città da cui l'hockey è scomparso da tempo.

Una società di serie A1 può assolvere all'obbligo della partecipazione ai campionati giovanili anche avvalendosi della collaborazione di una seconda società (partenariato) se sono verificate le seguenti condizioni:

- la seconda società è affiliata alla FIHP da non più di tre stagioni
- la seconda società si trova nella stessa regione della società di serie A1 o A2
- la seconda società non ha mai partecipato e non partecipa a campionati senior
- la seconda società ha sede e gioca in un comune in cui non operano altre società da almeno cinque anni.

Il Consiglio Federale può, su richiesta motivata, derogare alle prime due condizioni.

Il partenariato tra la società di serie A1 e la seconda società deve risultare da un accordo stipulato tra i due club secondo il modello predisposto dalla FIHP. Il rapporto che si instaura tra la squadra di serie A1 della prima società e le squadre giovanili agonistiche della seconda società è lo stesso che c'è tra la squadra di serie A1 e le squadre giovanili obbligatorie all'interno dello stesso club. Gli atleti di categoria giovanile della seconda società possono giocare nelle squadre senior della prima società, purché abbiano compiuto i 15 anni.

Gli atleti della seconda società possono giocare in attività giovanile soltanto nelle squadre giovanili della società di appartenenza (esclusi i casi regolamentati dal prestito mirato). Il ritiro dal campionato delle squadre giovanili della seconda società comporta gli effetti previsti dalle norme sulla squadra di serie A1 della prima società.

Il partenariato può protrarsi per non più di cinque stagioni consecutive.

Il partenariato può applicarsi anche alle società di serie A2.



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

SCHEDA N. 7

INCENTIVI PER LA NASCITA DI NUOVE SOCIETA'

Norme da modificare: Norme per l'attività, norme per il tesseramento.

Tempi previsti: Approvazione del Consiglio Federale entro giugno 2014, entrate in vigore 1 luglio 2014.

Obiettivo: Favorire la nascita di nuove società.

Le nuove società di hockey che si affiliano per la prima volta alla FIHP e che hanno le seguenti caratteristiche:

- hanno sede e impianto di gara in un comune in cui non operano altre società di hockey su pista da almeno cinque anni
- non si avvalgono del partenariato con società di serie A1 e A2
- partecipano regolarmente all'attività non agonistica per i primi due anni e all'attività non agonistica e agonistica negli anni successivi al secondo (condizione a valere sulle agevolazioni dal secondo anno in poi)

possono usufruire delle seguenti agevolazioni per i primi cinque anni di attività:

- riduzione del 50% della quota di affiliazione a FIHP
- tesseramento gratuito di tutti gli atleti in categorie giovanili
- tesseramento gratuito dei dirigenti
- iscrizione gratuita ai campionati giovanili
- emissione gratuita delle tessere gara



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

SCHEDA N. 8

NON UNICITA' DELLA TESSERA GARA DEGLI ALLENATORI

Norme da modificare: Norme per l'attività, norme per il tesseramento.

Tempi previsti: Approvazione del Consiglio Federale entro giugno 2014, entrate in vigore 1 luglio 2014.

Obiettivo: Favorire la creazione di professionalità nel mondo dell'insegnamento dell'hockey. Consentire la condivisione dei tecnici tra più società.

Si propone di consentire ad ogni tecnico di poter presentare in pista squadra di società diverse per categorie diverse.

La tessera gare di ciascun tecnico riporta in calce, per ogni categoria, per quale società è autorizzato a prestare la propria opera.



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

SCHEDA N. 9

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PROVA TV IN SERIE A1

Norme da modificare: Regolamento di giustizia e disciplina, Norme per l'attività.

Condizioni da verificare: Accordo con Lega Nazionale Hockey a mantenere l'obbligo di ripresa di tutte le partite di serie A1 e possibilità di utilizzo della piattaforma Dartfish.

Tempi previsti: Approvazione del Consiglio Federale entro giugno 2014, entrate in vigore 1 luglio 2014.

Obiettivo: Rendere chiaro e trasparente l'utilizzo della prova televisiva nelle partite di serie A1.

Art. 1 - DEFINIZIONE

Nel campionato di hockey su pista di serie A1 è ammesso l'uso della prova televisiva intesa come ricorso a immagini registrate da soggetti autorizzati della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio e dalla Lega Nazionale Hockey (emittenti TV, service privati, società sportive).

Le modalità di attivazione della prova TV e le sue limitazioni sono definite dal presente regolamento.

Art. 2 - OBBLIGHI A CARICO DELLE SOCIETA'

Le società di serie A1 sono obbligate, direttamente o attraverso accordi con terze parti, a riprendere integralmente le partite casalinghe del campionato di serie A1, anche se disputate in campo neutro. Il soggetto incaricato delle riprese deve essere comunicato alla Lega Nazionale Hockey per le necessarie autorizzazioni.

Entro 24 ore dalla disputa della partita, una copia integrale dell'incontro deve essere messa a disposizione di tutti i club di serie A1 attraverso opportuni sistemi tecnici.

Il mancato rispetto di quanto previsto in questo articolo comporta una ammenda di euro XXX per ciascuna partita.

Art. 3 - CAMPO DI UTILIZZO E ESCLUSIONI

L'utilizzo della prova TV è ammesso soltanto in situazioni inerenti il comportamento antisportivo di giocatori, dirigenti, allenatori o altre persone iscritte a referto per le quali gli arbitri di gara non abbiano avuto modo di assumere decisioni in sede di gara.

E' tassativamente escluso il ricorso alla prova TV per confutare decisioni assunte dai direttori di gara, ad eccezione degli scambi di persona.

Art. 4 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA PROVA TV

Le società di serie A1 possono ricorrere alla prova TV inoltrando apposita richiesta all'Ufficio di giustizia sportiva della Fihp entro e non oltre le 48 ore successive alla disputa della gara. La richiesta deve essere inoltrata telematicamente e deve contenere:

- breve descrizione dei fatti sui quali si chiede il pronunciamento del giudice e indicazione del soggetto autore delle riprese, sottoscritta dal legale rappresentante della società
- spezzone del filmato relativo ai fatti
- copia del versamento di euro XXX quale tassa per l'utilizzo della prova TV



IL FUTURO DELL'HOCKEY SU PISTA IN ITALIA E NEL MONDO

Roma, 17 maggio 2014

Resta facoltà della Giustizia Sportiva agire d'ufficio in casi di particolare gravità, comunque conosciuti.

Art. 5 - DECISIONE

Il Giudice comunicherà la propria sentenza con apposito comunicato specificando, oltre alla propria decisione, chi ha fatto richiesta della prova TV (o se, al contrario, si tratta di motu proprio) e chi ha eseguito le riprese utilizzate per emettere la sentenza.

Art. 6 - GARE DI PLAY OFF E CONCENTRAMENTI

In occasione di gare di play off o di concentramenti, il limite di 24 ore di cui all'art. 2 è ridotto a 12 ore e le 48 ore di cui all'art. 4 sono ridotte a 24 ore.